

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO DELLA FONDAZIONE SPANGARO

Titolo I° - Oggetto del regolamento

ART. 1- Le presenti norme regolano le modalità di ammissione e di frequenza dei bambini al CENTRO ESTIVO ed è adottato in applicazione dell'art. 9 del vigente statuto della Fondazione.

Titolo II° - Modalità di Ammissione

Art. 2- Possono frequentare il centro estivo anche i bambini frequentanti la prima classe della scuola primaria purché abbiano un fratello/sorella frequentanti la scuola d'infanzia dello Spangaro.

Art. 3- I bambini vengono ammessi a frequentare il centro estivo previa presentazione apposita iscrizione predisposta dall'ente e sottoscritta da almeno un genitore che dovrà contenere l'autorizzazione dei genitori ed il periodo in cui i bambini frequenteranno il centro estivo. Sottoscrivendo l'istanza i genitori dichiarano di aver preso visione del regolamento e di osservarlo in ogni sua parte. I termini temporali di presentazione della domanda di ammissione al centro estivo vengono stabiliti di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione il quale nei successivi 30 giorni formerà la graduatoria di ammissione secondo i criteri dell'art. 5

Art.4- I bambini ammessi al centro estivo saranno invitati a versare la quota intera, il cui ammontare sarà stabilito dal consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dall'iscrizione. Nel caso la quota non venisse versata entro il termine suddetto l'interessato perderà il diritto all'ammissione e il suo posto verrà coperto con il primo dei non ammessi.

Art. 5- Il centro estivo verrà attuato raggiungendo la soglia minima di n° 20 bambini a settimana e una soglia massima di n° 100 bambini. Verranno ammessi secondo i seguenti criteri:

Bambini già iscritti alla scuola materna (anno scolastico in corso);

Bambini residenti nel comune;

Bambini ove entrambe i genitori lavorano;

Bambini che presentano prima la domanda di iscrizione;

Titolo III° - Frequenza

Art. 7- Il periodo di funzionamento del centro estivo viene stabilito ogni anno dal consiglio di amministrazione, compresi nel mese di luglio suddiviso in settimane. E' possibile frequentare il centro estivo con cadenza settimanale.

Art.8- Il centro estivo svolge le proprie attività nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. L'entrata dei bambini avviene dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e l'uscita dalle ore 12.30 alle 12.45. Qualora vi fossero richieste sufficienti si potrà prevedere un'apertura prolungata fino alle ore 15.30 nel qual caso l'uscita dovrà avvenire tra le ore 15.15 e le ore 15.45. Per sopravvenute nuove esigenze il Consiglio di Amministrazione potrà articolare l'orario in modo diverso.

Art. 9- Il centro estivo è un servizio che viene offerto per far fronte alle nuove esigenze dei genitori costretti entrambi a lavorare avendo così concrete difficoltà organizzative. Le attività che verranno svolte nell'arco delle 5 settimane non saranno di tipo scolastico ma prettamente a carattere ludico-educativo. Il personale che si occuperà dello svolgimento del centro estivo sarà parzialmente interno alla scuola per dare ai bambini una stabilità e una continuità.

Art. 10- Al servizio del centro estivo non viene erogato il servizio Trasporto.

Art.11- Per motivi di sicurezza e di igiene è di fatto vietato ai genitori o a persone espressamente delegate dagli stessi a sostare nei locali interni della struttura e negli spazi esterni adibiti alle attività ludiche dei bambini. E' di fatto vietato inoltre entrare con le macchine nel cortile della struttura.

Art. 12- I bambini all'uscita del centro estivo vengono affidati ai genitori o a persone espressamente delegate dagli stessi e comunicate alla figura di riferimento la mattina stessa. Le persone non indicate nella delega non potranno ritirare il bambino dalla struttura. In nessun caso vengono consegnati a persone minorenni.

Art.13- I genitori devono fornire ai bambini un sacchetto con dentro un asciugamano, un cappellino e un cambio completo.

Titolo IV° - Retta

Art. 14- A carico delle famiglie grava un contributo settimanale per la frequenza del centro estivo.

Art. 15- La quota intera del centro estivo deve essere versata al momento dell'iscrizione con bonifico bancario tramite bancomat.

Art. 16- Nell'eventualità che il bambino venga ritirato dal centro estivo la quota NON sarà rimborsata.

Art. 17- La quota settimanale è fissa, il suo ammontare viene stabilito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Le assenze NON saranno oggetto di rimborso.

Titolo V° - Merenda

Art.18- Il centro estivo eroga il SERVIZIO MENSA, e viene garantita la merenda a metà mattina.

Art.19- I genitori dei bambini che hanno dei problemi di alimentazione devono segnalarlo al personale e presentare relativo certificato medico.

Titolo VI° - Norme Finali

Art.20- Il personale del Centro Estivo non è tenuto a somministrare al bambino alcun tipo di farmaco.

Art.21- Le famiglie saranno tempestivamente informate nel caso in cui il bambino stia male o subisca qualche infortunio.

Art.22- Deve essere evitato di mandare a scuola i bambini con dolciumi (gomme da masticare, caramelle, cioccolato, biscotti) così pure giocattoli vari. La direzione non si assume alcuna responsabilità se essi vengono smarriti, scambiati o rotti.

Art.23- Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Il Segretario
Giovanni Codato

Il Presidente
Niero Maurizio

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione in data 23/04/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 05/05/2011

Modificato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 26/04/2012